



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Direttiva n.4/2026 Proc.

Firenze, 08 giugno 2026

OGGETTO: criteri generali da seguire in materia di:

- comunicazione delle iscrizioni, ai sensi dell'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p.;**
- informazione circa lo stato del procedimento, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p.;**
- richieste di informazioni concernenti procedimenti iscritti a modello 45.**

Il Procuratore della Repubblica

Visti i vigenti criteri organizzativi dell'Ufficio e, in particolare, il progetto organizzativo 2026-2029, adottato con provvedimento prot. nr.695/2025, entrato in vigore, per quanto di interesse, a seguito di delibera di approvazione resa dal C.S.M. in data 21.1.2026 (delibera plenaria P1158/2026-pratica n. 730/OP/2025), comunicata il 26.1.2026, ad eccezione delle disposizioni contenute nelle sezioni espressamente indicate e in relazione alle quali è stata definita la prescritta procedura di adeguamento (all'esame del CSM);

letta la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli uffici di procura approvata con delibera plenaria del 3 luglio 2024 e successive modifiche, adottate con delibere di *Plenum* sino al 2 luglio 2025;

ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del progetto organizzativo 2026-2029, risultano modificati (sia pure parzialmente) i criteri di attribuzione degli affari penali ai diversi Dipartimenti specialistici istituiti;

rilevato che, anche in considerazione di tali intervenute modifiche, oltre che al principale scopo di fornire indicazioni compiute, appare necessario regolamentare la materia delle comunicazioni sulle iscrizioni, ai sensi dell'art. 335, commi 3 e 3 *bis*, c.p.p., e delle richieste di informazioni sullo stato del procedimento, ai sensi del comma 3 *ter* dell'art. 335 c.p.p., chiarendone i contenuti;

considerato, inoltre, che occorre regolamentare il flusso delle informazioni inerenti ai procedimenti/processi pendenti in fase diversa da quella delle indagini preliminari, posto che i criteri e le previsioni di cui alla direttiva prot. n. 82/2022 del 29 marzo 2022 non appaiono più coerenti con il vigente progetto organizzativo adottato per il quadriennio 2026/2029;


sentiti i Procuratori aggiunti e acquisito il contributo dell'Ufficio Studi,



DISPONE

1. l'ufficio Registro Generale (RE.GE.) trasmette alle segreterie dei pubblici ministeri titolari tutte le **richieste di informazioni** provenienti dai soggetti legittimati (indagato, persona offesa, loro rispettivi difensori) **in merito alle iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 335 c.p.p.**

Tali richieste potranno essere presentate e comunicate anche tramite APP e saranno consultabili nella sezione "Certificati", accessibile dal menu laterale a sinistra, come illustrato nello *screenshot* seguente:



2. il pubblico ministero provvede su tali richieste secondo le modalità alternativamente prescritte nei commi 3 e 3 *bis* dell'art. 335 c.p.p., ossia apponendo un visto di assenso alla comunicazione, oppure emettendo decreto motivato di diniego alla comunicazione e disponendo il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi;
3. nell'ipotesi in cui il pubblico ministero titolare delle indagini apponga il visto di assenso alla comunicazione, la segreteria del RE.GE. fornirà le informazioni richieste precedute dalla formula: *"Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazioni"*;
4. sono suscettibili di comunicazione esclusivamente le informazioni inerenti all'iscrizione nel registro di reato della fattispecie incriminatrice e, se risultino, le informazioni sulle circostanze di tempo e di luogo del fatto, sul nominativo del soggetto cui il reato è attribuito, sul nominativo della persona offesa e sul nominativo del pubblico ministero procedente;
5. non possono essere fornite informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel precedente punto, quand'anche oggetto di richiesta da parte dell'interessato;
6. nell'ipotesi in cui il pubblico ministero titolare delle indagini neghi il proprio assenso al rilascio delle informazioni, la segreteria RE.GE. evaderà la richiesta fornendo all'interessato la risposta con formula: *"Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"*;
7. **l'informazione sullo stato del procedimento** non è suscettibile di comunicazione, se non nei limiti e nei termini di cui al comma 3 *ter* dell'art. 335 c.p.p., a tenore del quale *"Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della*

denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”;

8. l'ufficio RE.GE. trasmette alle segreterie dei pubblici ministeri titolari la richiesta della persona offesa di informazioni sullo stato del procedimento, alla quale il pubblico ministero, valutate le esigenze del segreto investigativo, concederà o negherà l'assenso;
9. la segreteria RE.GE., in caso di assenso del pubblico ministero, fornirà alla persona offesa notizia sullo stato del procedimento e, in caso contrario, risponderà con formula *“informazione non suscettibile di comunicazione”*;
10. in deroga alle disposizioni precedenti, la segreteria RE.GE. provvede, senza la necessità del previo assenso del pubblico ministero delle indagini, a evadere direttamente le richieste d'informazione dei soggetti legittimati (indagato, persona offesa, loro difensori) in merito alle iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 335 c.p.p. e le richieste d'informazioni della persona offesa sullo stato del procedimento nei termini di cui al comma 3 *ter* dell'art. 335 c.p.p., qualora le iscrizioni riguardino, oltre ai reati già catalogati in APP come comunicabili (ad eccezione dei reati previsti dagli artt. 256 e 259 del D.lgs. n. 152 del 2006), anche i reati ricompresi nell'area di pertinenza dell'UDAS (ad eccezione del reato di cui all'art. 646 c.p., in quanto potrebbe presentare, anche in ipotesi di semplice definizione, esigenze di segreto investigativo suscettibili di specifica valutazione) e i reati ricompresi nell'area di pertinenza DILAV di cui ai seguenti provvedimenti legislativi (ad eccezione dei casi in cui nel procedimento siano iscritti anche reati diversi, previsti dal codice penale):
 - Legge 977/1967;
 - D.lgs 66/2003;
 - Legge 300/1970, art. 4;
 - Legge 628/1961, art. 4;
 - D.lgs 276/2003;
 - Legge 689/1981, art. 37;
 - Legge 638/1983;
 - D.lgs 276/2002, art. 18;
 - T.U. n. 81/2008;
 - D.lgs. n. 139/2006, art. 20;
11. l'ufficio del RE.GE., ricevute tramite PEC le richieste di informazioni provenienti dai soggetti legittimati (indagato, persona offesa, loro difensori) inerenti ai procedimenti o ai processi che si trovano in una fase diversa da quella delle indagini preliminari, provvede a inviarle via e-mail ai pubblici ministeri titolari, i quali forniranno al RE.GE., per la diretta evasione, le indicazioni sull'autorizzazione e sul diniego nel termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorizzazione del PM s'intenderà come concessa;

12. in deroga alla disposizione precedente, la segreteria RE.GE. provvede, senza la necessità del previo assenso del pubblico ministero delle indagini, a evadere direttamente le richieste d'informazione che riguardino:

- i procedimenti iscritti a mod. 21 *bis*;
- i processi definiti con sentenza;
- i procedimenti iscritti a mod. 44 definiti con archiviazione;
- i procedimenti iscritti a mod. 21 definiti con archiviazione limitatamente alla materia dei reati già catalogati in APP come comunicabili (**ad eccezione dei reati previsti dagli artt. 256 e 259 del D.lgs. n. 152 del 2006**), dei reati ricompresi nell'area di pertinenza dell'UDAS (**ad eccezione del reato di cui all'art. 646 c.p.**, in quanto potrebbe presentare, anche in ipotesi di semplice definizione, esigenze di segreto investigativo suscettibile di specifica valutazione) e dei reati di cui alla Legge 977/1967, al D.lgs. 66/2003, alla Legge 300/1970, art. 4, alla Legge 628/1961, art. 4, al D.lgs. 276/2003, alla Legge 689/1981, art. 37, alla Legge 638/1983, al D.lgs. 276/2002, art. 18, D.lgs. n. 81/2008, D.lgs. n. 139/2006, art. 20 (materie ricomprese nel dipartimento DILAV).

13. Il catalogo in APP dei reati comunicabili in automatico dall'ufficio RE.GE (**dal quale vanno esclusi i reati previsti dagli artt. 256 e 259 del D.lgs. n. 152 del 2006**), per gli effetti dell'art. 335 c.p.p., deve essere integrato con l'inserimento in esso dei reati ricompresi nell'area di pertinenza dell'UDAS (**ad eccezione del reato di cui all'art. 646 c.p.**) e dei reati ricompresi nell'area di pertinenza del dipartimento DILAV di cui ai seguenti provvedimenti legislativi, nel caso in cui sia iscritto il solo reato previsto dalla normativa che segue (**con esclusione, pertanto, dei casi in cui siano iscritti anche reati ulteriori previsti dal codice penale**):

- Legge 977/1967;
- D.lgs. 66/2003;
- Legge 300/1970, art. 4;
- Legge 628/1961, art. 4;
- D. lgs. 276/2003;
- Legge 689/1981, art. 37;
- Legge 638/1983;
- D. lgs. 276/2002, art. 18;
- D. lgs. n. 81/2008;
- D. lgs. n. 139/2006, art. 20

14. Quanto, infine, alle richieste di informazioni concernenti procedimenti iscritti a mod. 45, provenienti dal denunciante/esponente/querelante, per esse, pur potendosi ritenere formalmente corretta la prassi di evasione secondo la dicitura "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni*", dal momento che l'art. 335 c.p.p. disciplina solo l'accesso ai registri delle notizie di reato, va pur rilevato che tale prassi non risponde al diritto del denunciante di esercitare le proprie facoltà in relazione all'atto di impulso di un

procedimento, pure se allo stato non costituente notizia di reato. In tali casi, le istanze presentate ex art. 335 c.p.p. dal denunciante/esponente/querelante possono essere assimilate a richieste ai sensi dell'art. 116 c.p.p. (richiesta di copie estratti, certificati di singoli atti) e, quindi, saranno trattate in termini corrispondenti a quelli previsti per i casi di iscrizione a modello 21 o a modello 44. Appare evidente che tale disposizione trova applicazione solo nel caso di richiesta proveniente dal denunciante/esponente/querelante ben consapevole della presentazione dell'atto di impulso e, dunque, della pendenza di un qualche procedimento.

Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata ove non compatibile con la presente direttiva.

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Amministrativo - Responsabile del Registro Generale e a tutto il Personale addetto a tale ufficio.

Si comunichi, inoltre, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e al Presidente del Tribunale di Firenze, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Presidente della Camera Penale di Firenze.

Si dispone altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Il Procuratore della Repubblica
Rosa Volpe